

N. 01045/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02089/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2010, proposto da:
Federfarma Veneto - Unione Regionale Titolari di Farmacia, in persona del Presidente pro tempore,
Maurizio Pozza, Matteo Vanzan, e Daniela Veneri Pietrogrande, rappresentati e difesi dall'avv.
Stefano Conti e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-
Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e
difesa per legge dagli avv. Ezio Zanon, Emanuele Mio, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria - UISS 20 di Verona;

per l'annullamento

della nota della Direzione Regionale Piani e Programmi Sovio-Sanitari della Giunta della Regione
Veneto del 3 agosto 2010 prot. n. 420658 comunicato in data 3 agosto 2010;

della nota della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari della Giunta della Regione
Veneto del 10 agosto 2010 prot. n. 431854 comunicato in data 10 agosto 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in epigrafe vengono impugnate due note con cui la Regione Veneto ha chiarito l'applicazione del disposto dell'art. 11 comma 6 della legge n.122 del 30 luglio 2010.

In particolare con la nota 3 agosto 2010 nel ricordare il disposto di cui al comma sei secondo il quale il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a ulteriore titolo di sconto una quota pari all'1,82% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e che tale ulteriore sconto non si applica alle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 387324,67, e alle altre farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a euro 258228,45, indicava che detta trattenuta non si applica per esempio all'ossigeno terapeutico, nonché alle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale, al netto dell'Iva, non superiore a euro 387324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale, al netto dell'Iva, non superiore a euro 258228,45.

Con la nota 10 agosto, facendo seguito alla precedente nota 3 agosto per fornire ulteriori precisazioni in merito all'applicazione del comma 6, sub rubrica "farmacie esentate" dalla corresponsione dello sconto dell'1,82%, affermava esplicitamente ai fini del calcolo del fatturato che prevede l'esenzione dall'applicazione dello sconto "le farmacie rurali sussidiate e urbane faranno riferimento al fatturato relativo all'anno 2009. Si ribadisce che nel calcolare il valore di riferimento per l'esenzione dallo sconto, deve essere preso in considerazione il fatturato riguardante tutte le prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale e quindi oltre all'assistenza farmaceutica anche le prestazioni di assistenza integrativa e la protesica, essendo queste ultime a carico del servizio sanitario nazionale."

Su tale interpretazione si appuntano le censure del ricorso, ritenendo invece che debbano essere presi in considerazione, al fine della determinazione del fatturato annuo, solo gli importi relativi alla erogazione dei farmaci in convenzione, e ciò ricordando come l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 marzo 2007, adottato d'intesa tra il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, stabiliva che il fatturato in regime di servizio sanitario nazionale è quello relativo alla erogazione di farmaci in convenzione al netto di Iva.

Con la nota 7 aprile 2011 la Regione ribadiva al punto tre che lo sconto non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'Iva non superiore agli importi già ricordati e alle altre farmacie con fatturato annuo con l'importo non superiore a euro 258228,45, precisando che "ritenendo che la presente nota apporti definitivi chiarimenti alle problematiche scaturite in seguito alle note del 10 agosto 2010, del 3 dicembre 2010 e del 5 gennaio 2011, le stesse devono intendersi sostituite dalla presente".

Conseguentemente la difesa regionale chiede la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, declaratoria cui la ricorrente mostra di prestare condivisione

nella parte in cui concorda sull'autoannullamento della nota del 10 agosto, ribadendo tuttavia la persistenza dell'interesse in relazione alla nota del 3 agosto.

Rileva il Collegio che la nota del 3 agosto 2010 non conteneva la esplicita interpretazione confliggente con gli interessi esposti in ricorso, sicché, in effetti, la lesione sembra nascere esclusivamente con la nota oggi sostituita, da ulteriore nota la quale non prende tuttavia espressa posizione sulla tematica in oggetto, limitandosi a riportare testualmente il contenuto della disposizione normativa.

Ricorda il Collegio tuttavia come la recente giurisprudenza abbia interpretato (confronta Consiglio di Stato sezione terza numero 1683 del 2014) la disposizione nel senso contrario a quanto ritenuto dai ricorrenti.

Richiamando infatti le modifiche introdotte nel 2001 rileva il giudice d'appello che “due sono le innovazioni contenute: anche per le farmacie rurali sussidiate ai fini dell'applicazione della deroga all'ordinario regime di sconti a favore del servizio sanitario nazionale viene introdotto un limite di fatturato al di sopra del quale la deroga non è applicabile; al contempo i limiti di fatturato a tal fine previsti sia per le farmacie rurali sussidiate, sia per le altre farmacie vengono ridefiniti rispetto alle precedenti disposizioni, prendendo a riferimento non il fatturato complessivo annuo- espressione che poteva intendersi riferita non solo alle vendite di tutti i medicinali ivi compresi quelli pagati privatamente dei cittadini, ma anche tutti gli altri prodotti, anche a carattere non sanitario normalmente venduti in farmacia, come cosmetici, giocattoli per la prima infanzia ecc.-, ma solo il fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'Iva.

L'espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale si riferisce, secondo il suo significato letterale, a tutte le prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, comprese quelle di assistenza integrativa.”

Prosegue la decisione richiamata affermando non essere condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui, poiché le quote di spettanza per i farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico fanno riferimento alle sole specialità medicinali e le percentuali dello sconto si riferiscono alle stesse specialità medicinali, anche l'espressione fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale non può che assumere il medesimo significato e il medesimo parametro di riferimento. È viceversa ragionevole e coerente la scelta del legislatore risultante dal significato letterale dell'espressione predetta ove si consideri la disciplina di ordine generale sul rapporto tra servizio sanitario nazionale e farmacie.

Infatti l'articolo otto, comma due del decreto legislativo numero 502 del 1992 stabilisce che detto rapporto è disciplinato con convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali che devono tener conto di specifici principi, fra i quali quello secondo cui le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal servizio sanitario nazionale. Anche alla luce di questa disposizione, che configura in senso ampio e unitario l'assistenza fornita per il tramite delle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle sue articolazioni regionali non vi è ragione per ritenere che quando si tratta di fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale si intenda riferirsi al fatturato delle sole specialità medicinali, escludendo quello degli altri prodotti sanitari erogati agli assistiti, come pretende l'appellante.

Non è, poi, vero, conclude la sentenza del Consiglio di Stato, che la conclusione interpretativa a cui giunge il Ministero della salute, quando afferma che l'espressione predetta “abbraccia il fatturato

riguardante tutte le prestazioni erogate con onere a carico del Servizio sanitario nazionale (comprese, quindi, le prestazioni di assistenza integrativa”), sia priva di motivazione, come sostenuto nell’atto di appello. La nota ministeriale, infatti, oltre a richiamare il dato testuale, svolge questa specifica considerazione, che il Collegio ritiene del tutto condivisibile: “E’ ragionevole supporre...che qualora il legislatore avesse voluto ulteriormente favorire i farmacisti che beneficiano dell’indennità di residenza prendendo in considerazione il solo fatturato farmaceutico, avrebbe utilizzato una specifica e appropriata formulazione, in luogo di quella generica, riferibile a tutte le erogazioni in regime di SSN, così come ha avuto cura di precisare che l’importo deve calcolarsi ‘al netto dell’IVA’”.

Il ricorso deve dunque dichiararsi in parte improcedibile e in parte respinto, pur potendosi disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile quanto all’impugnazione della nota 10 agosto 2010 e lo respinge quanto l’impugnazione della nota 3 agosto 2010.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)